



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234400

Repertorio n. 66.540

Raccolta n. 23.387

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della "Fondazione Milc onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre
(30 - 10 - 2020)

alle ore dodici e minuti venti,

in Padova, nel mio studio in Via N. Tommaseo n. 76/D.

Davanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni

DANTE Raffaella nata a Conselve il giorno 27 dicembre 1976 e residente in Padova, Via P. Gerardo n. 18/E;

PADOVAN Enrica nata a Dolo il giorno 7 febbraio 1976 e residente in Dolo, Via Dauli n. 41;

è presente il signor:

OMODEI Luca, nato ad Adria il giorno 20 luglio 1963 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"Fondazione Milc onlus"**, denominata anche in lingua inglese **"Milc Foundation ONLUS"** e in forma estesa **"Fondazione My International Life Care ONLUS"** oppure **"My International Life Care Foundation ONLUS"** con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 14, codice fiscale: 97780770158, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano - il 10 ottobre 2017 al n. 1585, pagina 6127 del volume 7°.

Detta persona, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunito il consiglio di amministrazione della fondazione predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

"omissis";

Parte Straordinaria

1. Approvazione nuovo Statuto

ed invita me notaio a redigere il verbale della riunione medesima.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto sociale, il signor OMODEI Luca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto di quanto segue:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso Prot. 430/20/LO/vc spedito in data 15 ottobre 2020;
- del consiglio di amministrazione sono qui presenti il comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori CASON Simone, DE MEO Massimo e SOLDATI Franco in qualità di consiglieri;
- pertanto la presente riunione deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti

Registrato a Padova
il 04/11/2020
n.37160 serie 1T
€ Esente

all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda agli intervenuti che il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che raccoglie in un unico testo legislativo, chiamato Codice del Terzo Settore, la normativa dedicata agli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale senza scopo di lucro.

La piena operatività di tale normativa è subordinata alla istituzione del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore che ad oggi non risulta ancora operativo.

Fino a tale momento continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle ONLUS.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997 prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 ed in particolare alle norme inderogabili o a quelle derogabili con espressa previsione statutaria.

Il Presidente passa, dunque, ad illustrare le modifiche da apportare al vigente Statuto della fondazione.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Milc onlus", udita la relazione del Presidente

DELIBERA

A)

di riformulare integralmente lo Statuto della Fondazione, approvandone quindi il nuovo testo nella sua versione aggiornata come proposto dal presidente, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e con la conseguente modifica anche della denominazione della Fondazione in **"Fondazione Milc Ente del Terzo Settore"**, denominabile in aggiunta anche in lingua inglese "Milc Foundation ETS" e potrà far uso anche della denominazione in forma estesa "Fondazione My International Life Care ETS" oppure "My International Life Care Foundation ETS" che diverrà operativa solo dopo l'iscrizione nel RUNTS;

B)

di prendere atto che l'efficacia delle modifiche dello statuto della fondazione è subordinata alla istituzione del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore che ad oggi non risulta ancora operativo, e, in particolare che, qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando solo cesserà l'efficacia di

qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

C)

di autorizzare il Presidente della fondazione ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modifiche e/o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità per la predetta iscrizione."

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità.

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando chiusa la riunione alle ore dodici e minuti trenta.

Si dà atto che la "Fondazione Milc onlus" non è proprietaria di beni immobili.

Le imposte e le spese conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato sotto la lettera "A".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alla parte che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta.

Occupa un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio fin qui della terza facciata.

F.to: Luca Omodei - Enrica Padovan - Raffaella Dante - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

Allegato sub. A al n. 23.387 di raccolta

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

È costituita ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una fondazione avente la seguente denominazione:

"Fondazione Milc onlus",

denominata anche in lingua inglese "Milc Foundation ONLUS" e in forma estesa "Fondazione My International Life Care ONLUS" oppure My International Life Care Foundation ONLUS".

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi. L'acronimo "ONLUS" sarà sostituito con "ETS" e la denominazione della Fondazione sarà pertanto

"Fondazione Milc Ente del Terzo Settore"

Denominabile in aggiunta anche in lingua inglese "Milc Foundation ETS" e potrà far uso anche della denominazione in forma estesa "Fondazione My International Life Care ETS" oppure "My International Life Care Foundation ETS", con sede in Milano.

L'indicazione ETS deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

Art. 2 - Scopo e finalità della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria ed educativa, intervenendo in situazioni, anche potenziali, di vulnerabilità dell'individuo e delle formazioni sociali ed economiche, ove svolge la propria personalità ed esprime le proprie inclinazioni, siano esse derivanti da condizioni inerenti gli ambiti familiare, culturale, psichico, sanitario, sociale, territoriale, educativo, didattico, economico, lavorativo ed ambientale.

La Fondazione, quindi, sostiene, individua e conduce, direttamente o indirettamente, processi e metodologie tese a prevenire, analizzare, affrontare e risolvere le descritte difficoltà

e vantaggi e che si possano convertire quindi in fattori di sviluppo, in una logica di superamento della geografia dei bisogni, integrazione e mutualità.

La Fondazione intende ideare, supportare, coprogettare e gestire la ricerca nonché servizi nonché centri e/o strutture

propulsori di iniziative e strategie, a favore di soggetti svantaggiati, in campo socio-assistenziale e sanitario, formativo, educativo, culturale, nonché in ambito lavorativo e occupazionale, tesi anche a garantire un sistema innovativo di integrazione sociale dei cittadini, sia come individui sia come membri di comunità.

Ai sensi del DDL 117 la Fondazione svolge pertanto istituzionalmente le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art. 3 - Attività direttamente connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi dell'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate direttamente connesse, opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti

delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Il tutto nel rispetto e nei limiti di cui D.lgs. 117/17.

Art. 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori, da Sostenitori e da soggetti terzi; tale fondo è indisponibile;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire Fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non destinati al patrimonio;
- d) dai contributi in qualsiasi forma diversa dal conferimento patrimoniale, concessi dai Fondatori Promotori, da Fonda-

tori, da Sostenitori e/o da soggetti terzi, anche finalizzati a specifici progetti (fund raising, crowdfunding, people raising);

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, commerciali non prevalenti, esercitate nel perseguimento delle proprie finalità.

Le rendite e le risorse della Fondazione derivanti dal Fondo di Gestione saranno impiegate unicamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e non possono essere distribuite, anche in modo indiretto, ai membri della Fondazione.

Art. 7 - Bilancio di esercizio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore, ed è composto da:

- stato patrimoniale
- rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Sostenitori.

Art. 9 - Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori il "Impresa Sociale Consorzio fra cooperative sociali-società cooperativa sociale-Onlus" ed il "Consorzio Insieme - Consorzio fra cooperative sociali-società cooperativa sociale".

Nel caso in cui alcuno dei Fondatori Promotori deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo Fondatore Promotore potrà no-

minare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle forme e modalità determinate dal Consiglio.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Art. 10 - Sostenitori

Possono divenire "Sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale e/o annuale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con propria deliberazione la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Sostenitore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Art. 11 - Fondatori e Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni

e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione dell'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- l'Advisory Board, istituito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16;
- il Comitato Scientifico, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17;
- il Revisore Legale dei Conti.

Fermo restando l'assenza di scopi lucrativi, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ad eventuali dirigenti, saranno improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza, nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Art. 15 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da quattro a sette

membri.

La sua composizione è la seguente:

- a) due membri nominati da ciascun Fondatore Promotore e per esso dal Presidente. In ogni caso la maggioranza dei membri nominati da ciascun Fondatore Promotore non potrà essere scelta tra i membri dell'Organo Amministrativo del Fondatore Promotore medesimo;
- b) fino a due membri nominati dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- c) un membro designato, dai membri come sopra nominati, tra Sostenitori particolarmente qualificati in relazione all'attività della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione, nominato ai sensi del presente articolo, non sia membro del Consiglio di Amministrazione, il medesimo può essere invitato permanente alle riunioni di Consiglio, con delibera del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non potranno avere vincoli di parentela con chi li nomina.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i in sostituzione, che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, prima della scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Amministrazione decade e verrà ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della medesima proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi di gestione.

In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività degli articoli 2 e 3 del presente statuto, predisponendo un piano di interventi e servizi;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività ed al posizionamento dell'ente;
- istituire Dipartimenti per aree conoscitive e d'azione, nonché comitati di progetto e/o gruppi di lavoro;

- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare, scegliendolo al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
- nominare, scegliendolo al proprio interno, il Vicepresidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri, potendo individuare, su proposta del Presidente, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone compiti, poteri, limiti di spesa e rappresentanza;
- nominare, ove opportuno e su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione, scegliendolo anche fra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone natura, qualifica, mansioni, deleghe e durata nella carica;
- istituire l'Advisory Board, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- istituire il Comitato Scientifico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- nominare i Fondatori ed i Sostenitori;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché sia presente il Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire ventiquattro ore prima della data fissata.

Su iniziativa del Presidente, potranno essere invitati di volta in volta a partecipare al Consiglio soggetti esterni al Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, ed in ogni caso con il voto favorevole dell'unanimità dei membri di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo.

Art. 16 - Advisory Board

L'Advisory Board, istituito dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione adottata a maggioranza, è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, scelti tra i Fondatori, i Sostenitori, nonché soggetti terzi in funzione del sostegno, materiale e/o immateriale, alla Fondazione, nonché in relazione alla comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi. I membri dell'Advisory Board restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività degli articoli 2 e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi. All'Advisory Board viene altresì illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con descrizione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

L'Advisory Board è convocato dal Presidente di propria iniziativa senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato

dal Presidente e dal segretario.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, ove opportuno, può istituire, stabilendone anche le modalità di funzionamento, un Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo quindici di membri scelti tra persone di riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguite dalla Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico verifica e monitora l'attività della Fondazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, potendo condurre analisi, ricerche e studi, nonché attività di formazione, in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico può istituire comitati tecnici di progetto in relazione a specifici ambiti di ricerca, pianificazione, analisi e sviluppo della Fondazione, determinandone compiti, numero di componenti e durata.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un Coordinatore.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinatore provvede di volta in volta a nominare un segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato nella persona del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia e, laddove egli non accetti la carica, in un nominativo indicato dal medesimo Ordine. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di nomina, in caso di inerzia da parte dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia, l'Organo di controllo è nominato dall'Ordine dei Commercialisti di Milano.

All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti se prevista per legge. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-

zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, del DL 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 19 - Il Revisore Legale dei Conti

Quando previsto per legge, il Revisore Legale dei Conti è nominato nella persona del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia e, laddove egli non accetti la carica, in un nominativo indicato dal medesimo Ordine. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di nomina, in caso di inerzia da parte dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia, l'Organo di controllo è nominato dall'Ordine dei Commercialisti di Milano.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali dei conti; è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e scelto tra Revisori esperti di contabilità e fiscalità del settore non profit.

Il Revisore è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 20 - Volontari e Lavoratori Dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

Art. 21 - Libri sociali

La fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Controllo;
- il libro dell'Advisory Board, se istituito;
- il libro del Comitato scientifico, se istituito;
- il registro dei Volontari, se presenti.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, ad eccezione del registro dei Volontari che è tenuto a cura dell'organo amministrativo.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nomina anche il liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, DL 17/117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto e dal regolamento interno, se esistente, valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Luca Omodei - Enrica Padovan - Raffaella Dante - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.